

dossier

giugno 2019

Inclusione scolastica degli
studenti con disabilità

Atto del Governo n. 86



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 76



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 103

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 3	- 3 -
PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA	- 3 -
ARTICOLO 4	- 6 -
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA.....	- 6 -
ARTICOLO 5	- 6 -
PROGETTO INDIVIDUALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA	- 6 -
ARTICOLO 6	- 7 -
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO	- 7 -
ARTICOLO 8	- 8 -
GRUPPI PER L'INCLUSIONE.....	- 8 -
ARTICOLO 9	- 10 -
SOSTEGNO DIDATTICO	- 10 -
ARTICOLO 10	- 11 -
SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO.....	- 11 -
ARTICOLO 11	- 12 -
CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA	- 12 -
ARTICOLO 12	- 12 -
OSSERVATORIO PER L'INCLUSIONE	- 12 -
ARTICOLO 13	- 13 -
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	- 13 -
ARTICOLO 14	- 14 -
SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE.....	- 14 -
ARTICOLO 15	- 15 -
MODIFICHE IN MATERIA DI DECORRENZE E REGIME TRANSITORIO	- 15 -

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che, a sua volta, reca “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”¹.

L’articolo 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il successivo comma 181 elenca i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’esercizio del potere delegato; tra questi principi è inclusa, ai sensi della lettera c), “la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione”. Infine il comma 185 ha stabilito che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato stabilito che, qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il provvedimento si compone di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Sono di seguito esaminate le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 3

Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 66/2017 reca norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In particolare gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e l’ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che l’inclusione scolastica sia attuata nei confronti di alunni e studenti con disabilità certificati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992. In base all’articolo 1

¹ La cosiddetta legge “Buona scuola”.

l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

Viene quindi effettuata una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità. In particolare, si prevede quanto segue.

Allo Stato spettano i seguenti compiti:

- assegnazione nella scuola statale dei docenti di sostegno didattico [articolo 3, comma 2, lettera a)];
- definizione dell'organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), fermo restando il limite della dotazione organica prevista a legislazione vigente [articolo 3, comma 2, lettera b)];
- assegnazione dei collaboratori scolastici per lo svolgimento dei compiti di assistenza [articolo 3, comma 2, lettera c)];
- assegnazione di un contributo economico parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità [articolo 3, comma 2, lettera d)].

La norma di copertura finanziaria del provvedimento dispone che le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) siano svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come previsto dalla normativa vigente mentre le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), e d) siano svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili (articolo 20, commi 1 e 2).

Gli enti locali provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili (articolo 3, comma 5):

- gli interventi necessari per garantire l'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;
- i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;
- l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

Le norme prevedono inoltre che lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità (articolo 3, comma 6).

Le norme affidano all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) la definizione degli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dalla normativa vigente (articolo 4).

Le norme modificano l'articolo 3 del decreto legislativo n. 66/2017 che tratta delle prestazioni e delle competenze che spettano allo Stato e agli enti territoriali al fine di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica degli studenti disabili.

Le modifiche, fra l'altro:

- stabiliscono che lo Stato e gli enti territoriali perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per inclusione scolastica tenendo conto del principio di "accomodamento ragionevole", come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità² [comma 1, lettera a)].

² Ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

Si rammenta che il principio dell'Accomodamento ragionevole indica "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali";

- stabiliscono che il riparto delle risorse professionali, presenti nell'ambito dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), tenga conto della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e non delle sole condizioni di disabilità certificata [comma 1, lettera b)];
- integrano una norma³ che definisce gli interventi ed i servizi in favore degli studenti disabili di cui devono farsi carico gli enti territoriali. Le modifiche specificano ulteriormente le nozioni di "accessibilità" e di "fruibilità" in relazione agli spazi e agli strumenti delle istituzioni scolastiche [comma 1, lettera d), numero 3)]. Anche in relazione a tale modifica si prevede che, con accordo in sede di Conferenza Unificata, siano definite le modalità attuative degli interventi a carico degli enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili [comma 1, lettera e)].

La relazione tecnica afferma che l'articolo effettua una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.

La relazione tecnica ribadisce che con accordo in Conferenza Unificata sono definite le modalità attuative, nei limiti delle risorse disponibili, delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 66/2017 che definisce gli obblighi che sono posti a carico degli enti territoriali. A tal proposito la relazione tecnica sottolinea che gli accordi in sede di Conferenza Unificata prevedono il preventivo concerto dello Stato; in tale contesto il Ministero dell'economia e delle finanze potrà verificare che le previsioni normative oggetto degli accordi in questione non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme oggetto di modifica, per espressa previsione normativa, operano nell'ambito delle dotazioni organiche e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che il criterio di "accomodamento ragionevole", richiamato dalla norma in esame, sia compatibile con le predette risorse.

³ L'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 66/2017.

ARTICOLO 4

Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

Le norme modificano l'articolo 5 del decreto legislativo n. 66/2017 che disciplina la procedura di certificazione della disabilità. La certificazione è richiesta per disporre gli interventi per l'inclusione scolastica. In particolare è dettata la disciplina che concerne la presentazione della domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva, la composizione delle commissioni mediche – che non risulta ampliata rispetto alla legislazione vigente - che certificano la disabilità, la documentazione prodotta in esito all'accertamento. Un'ulteriore novella introdotta stabilisce che agli adempimenti connessi alle fasi procedurali sopra indicate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che i commi 4, 5 e 6 hanno contenuto ordinamentale. La relazione, inoltre, sottolinea che i commi 1 e 3 - che trattano, fra l'altro, delle commissioni mediche - non recano oneri in quanto prevedono obblighi già previsti a legislazione vigente. Parimenti il comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme appaiono in parte ricognitive della legislazione vigente e in parte di contenuto eminentemente procedurale.

ARTICOLO 5

Progetto individuale per l'inclusione scolastica

Le norme modificano l'articolo 6 del decreto legislativo n. 66/2017 che disciplina il Progetto individuale⁴ che deve essere redatto per favorire l'inclusione scolastica dei disabili. Il progetto, secondo la normativa vigente, è predisposto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento⁵, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Una prima modifica stabilisce che l'Ente locale agisce d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale.

4 Di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

5 Si tratta, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5 della legge n. 104/1992 di un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

La norma vigente stabilisce, poi, che le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; il testo in esame modifica tale previsione, stabilendo che la collaborazione si sostanzia nella partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Infine, nel testo vigente del citato articolo 6 viene inserita la previsione che stabilisce che gli adempimenti ivi previsti sono espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Piano educativo individualizzato

Le norme modificano l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2017 che disciplina la procedura da seguire per la redazione e l'aggiornamento del Piano educativo individualizzato (PEI) ed i suoi contenuti. Alcune modifiche si limitano a esplicitare con maggior dettaglio quanto già previsto dalla normativa vigente, chiarendo, ad esempio, che:

- il PEI, oltre a individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento, specifica gli obiettivi educativi e didattici [comma 1, lettera a), punto 3)];
- l'esplicitazione delle modalità didattiche e di valutazione include la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente, la valutazione, gli interventi di assistenza igienica e di base e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione [comma 1, lettera a), punto 4)];
- il PEI è redatto in via definitiva, di norma, entro il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove condizioni della persona disabile [comma 1, lettera a), punto 6)].

Il testo del citato articolo 7 è inoltre integrato da una disposizione che prevede che la sua attuazione avvenga ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello e che la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal PEI [comma 1, lettera b)].

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che, comunque, il complesso delle norme recate dal testo in esame non amplia l'attuale definizione di disabilità e dunque la platea dei destinatari delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme in esame hanno un carattere per lo più procedurale.

ARTICOLO 8

Gruppi per l'inclusione

Normativa vigente. L'articolo 9 del D.lgs. n. 66/2017 ha previsto l'istituzione del Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) e del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) nell'ambito dei Gruppi per l'inclusione scolastica⁶.

In particolare, il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), previsto per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, L. 107/2015⁷, composto da un dirigente tecnico o un dirigente scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione (comma 4). Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula le relative proposte all'USR (comma 5). Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali (comma 6). Le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di ulteriori funzioni sono definite dal Ministero dell'Istruzione e dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili (comma 7). Infine, si prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015 (articolo 20, comma 4 del D.lgs. n. 66/2017).

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica, viene nominato e presieduto dal dirigente scolastico. Il gruppo ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) (comma 8). In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto

⁶ La norma modifica l'articolo 15 della legge n. 104/1992.

⁷ Il comma 66 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015, stabilisce che - a decorrere dall'A.A. 2016/2017 - i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Sulla base dei dati riportati nella RT allegata allo schema del D.lgs. n. 66/2017 gli ambiti territoriali presenti sul territorio nazionali sono circa 300.

di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica e al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio (comma 9).

La norma modifica la disciplina degli organismi sopra descritti (comma 1).

Anzitutto, la nuova composizione del GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale) prevede il personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psicosociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. La nomina avviene con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, mentre il gruppo viene coordinato da un Dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Infine, il GIT ha la competenza a confermare la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero la facoltà di esprimere su tale richiesta un parere difforme (nuovo comma 4).

Il GIT, in coordinamento con l'Ufficio Scolastico Regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva (nuovo comma 5).

La disciplina del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) viene interamente confermata, prevedendo che collabori con il GIT per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI (nuovi commi 8 e 9).

Vengono poi introdotte ulteriori disposizioni.

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, si prevede la costituzione presso ogni Istituzione scolastica di Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità, composti dal *team* dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dei soggetti con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'ente locale. Inoltre, ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento, mentre dall'attivazione di tali gruppi non devono derivare anche in via indiretta, maggiori oneri di personale (comma 10).

Infine, si prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle istituzioni scolastiche quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), con un ruolo di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché di sviluppo e di diffusione di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità (comma 2-*bis*); dall'individuazione dei CTS non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2-*ter*).

La **relazione tecnica** sulla norma relativa ai GIT afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli oneri derivanti dal funzionamento del Gruppo per l'inclusione territoriale, già esistente nell'ordinamento vigente, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D. Lgs. n. 66, disposizione rimasta invariata.

Anche la disposizione relativa ai GLI - ai sensi dell'articolo 20, comma 3 – secondo la RT non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che tale gruppo di lavoro risulta già presente nell'ordinamento vigente.

Inoltre, l'eventuale personale della scuola nominato nell'ambito dei gruppi GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità) e GLI non può essere esonerato dalle attività didattiche e di servizio.

Sui Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità la RT ribadisce il contenuto della norma rammentando in particolare che ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento e che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT si limita a ribadire il contenuto dei nuovi commi *2-bis* e *2-ter*.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, sulla base dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e tenuto conto delle clausole di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 9

Sostegno didattico

Normativa vigente. L'articolo 10 del D.lgs. n. 66/2017 disciplina il procedimento di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico nei seguenti termini: il dirigente scolastico propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia. Il GIT, successivamente, in qualità di organo tecnico, sulla base della documentazione trasmessa dai singoli dirigenti scolastici, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR, che assegna infine le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

La norma modifica l'*iter* di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico prevedendo che il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI e sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola e delle altre

misure di sostegno, invii all'Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. Quest'ultimo ufficio assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Infine, il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, trasmette sulla base dei PEI, la richiesta agli enti preposti all'assegnazione delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quello didattico.

La **relazione tecnica**, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura procedurale delle modifiche.

ARTICOLO 10

Specializzazione per attività di sostegno didattico

Normativa vigente. L'articolo 12 del D.lgs. n. 66/2017 prevede che la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegua attraverso il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Possono accedere al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che, abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea (comma 3). Un decreto del MIUR definisce modalità attuative e organizzative del corso sopra indicato, nonché i crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione (comma 5).

La norma prevede che il decreto del MIUR previsto al comma 5 disciplini anche i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

La **relazione tecnica** precisa che i costi relativi al percorso formativo sono integralmente a carico di coloro che lo intraprendono.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 11

Continuità educativa e didattica

Normativa vigente. L'art. 14 D.lgs. n. 66/2017 prevede che la continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata sia garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. A tal fine il dirigente scolastico propone ai dirigenti dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione. In tal senso, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge n. 107/2015, con modalità definite con D.M. del MIUR.

La norma modifica i requisiti relativi ai docenti titolari di contratti a tempo determinato per il sostegno che possono essere destinatari di ulteriori contratti nell'anno scolastico successivo: si prevede infatti che gli stessi debbano avere il titolo di specializzazione per il sostegno didattico previsto all'articolo 12.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la costituzione di nuovi posti.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 12

Osservatorio per l'inclusione

La norma specifica una delle competenze dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, precisando che lo stesso si occupa di “accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica” anziché di “disabilità certificata a livello nazionale e internazionale” (come previsto a legislazione vigente).

La relazione tecnica afferma che la norma contiene una modifica di mero *drafting* al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 15, relativo all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, finalizzata a chiarire la distinzione tra la disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 e la condizione di accertata disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Pertanto, secondo la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 13

Misure di accompagnamento

La norma (art. 15-*bis*) introdotta nel D.Lgs. 66/2017 prevede che con decreto del MIUR siano stabilite le modalità di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto (comma 1).

In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

- a) iniziative formative per il personale scolastico;
- b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;
- c) composizione di un Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

Ai componenti del Comitato di cui alla lettera *c*) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento (comma 2).

La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento previste nella norma introdotta si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge n. 145/2018, in cui si prevede l'autorizzazione di una spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del D.lgs. n. 66/2017.

Si evidenzia che la disposizione qui richiamata dalla RT - articolo 1, comma 1138, lettera *b*), n. 3, della legge n. 145/2018 - autorizza una spesa pari a 5,03 milioni di euro nell'anno 2019 esplicitamente finalizzata in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Secondo la relazione tecnica, la previsione concerne acquisti di beni e servizi, precisamente di formazione in favore del personale. Infatti, al fine di costituire le condizioni per l'efficace attuazione del D.lgs. n. 66/2017, saranno disposte iniziative di supporto e di formazione in favore dei docenti e delle istituzioni scolastiche.

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto degli elementi contenuti nella relazione tecnica, secondo la quale agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento previste dall'articolo 15-bis (ora introdotto) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio per il 2019. In tale quadro, si rileva tuttavia che la norma istituisce un Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento, ai cui componenti non spetta alcun emolumento: andrebbe dunque chiarito se per il Comitato siano previste spese di funzionamento (diverse da compensi

ed altri emolumenti per i componenti) e, in caso affermativo, se anche ad esse si provveda a valere sul comma 1138 sopra citato.

ARTICOLO 14

Servizio di istruzione domiciliare

Normativa vigente. L'articolo 16 del D.lgs. n. 66 prevede, al comma 1, che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'USR, gli enti locali e le aziende sanitarie locali - nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - individuino azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. Secondo il comma 2, alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La norma rimanda (inserendo il comma 2-*bis*) ad un decreto del MIUR la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di istruzione domiciliare da parte dei docenti per il sostegno e stabilisce altresì che dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 (sopra descritto) e 2-*bis* (introdotto dalla disposizione in esame) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si ricorda che oltre all'articolo 16 del d. lgs. n. 66/2017, ora novellato, anche l'articolo 12, comma 9, L. 104/1992, ha previsto che ai minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, siano comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.

Inoltre, secondo la RT allegata allo schema del D.lgs. n. 66/2017, alle attività previste dall'articolo 16 si provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 69/2000, di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997, che a sua volta all'articolo 1 ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.⁸

La **relazione tecnica** richiama la clausola di invarianza finanziaria.

⁸ Destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

In merito ai profili di quantificazione, poiché la norma ha l'effetto di demandare (con clausola di invarianza finanziaria) ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di attuazione di una disciplina già prevista a legislazione vigente (e per la quale è, a sua volta, prevista una clausola di invarianza), non si formulano osservazioni nel presupposto del rispetto di tale prescrizione di neutralità.

ARTICOLO 15

Modifiche in materia di decorrenze e regime transitorio

La norma reca modifiche all'art. 19 del D. Lgs. 66/2017.

In particolare, al comma 2 si prevede che:

- alle disposizioni del predetto decreto legislativo che decorrono dal 1° settembre 2019 – l'articolo 5, commi da 1 a 5, sulle Commissioni mediche e l'articolo 6 sul progetto individuale – si aggiunge l'articolo 7, relativo al piano educativo individualizzato;
- la nuova disciplina dell'assegnazione delle misure di sostegno, pur entrando in vigore a partire dal 1° settembre 2019, produce effetti soltanto con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (nuovo comma 2).

Conseguentemente, viene soppresso il comma 6, che nel testo vigente prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si applichino a decorrere dal 1° settembre 2019 e il comma 2 dall'anno scolastico 2019/2020.

Inoltre, si prevede una graduale attuazione delle disposizioni del decreto in esame, per cui le nuove norme (l'articolo 5, commi da 1 a 5 e gli articoli 6, 7 e 10), saranno progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado di istruzione a quello successivo (nuovo comma 7-*bis*).

Infine, si introduce un regime transitorio secondo cui fino all'istituzione dei GIT la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal dirigente scolastico all'USR senza la previa consultazione del GIT, e il direttore dell'USR procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT (nuovo comma 7-*ter*).

La relazione tecnica, dopo aver descritto le norme, afferma che la gradualità dell'entrata in vigore si rende necessaria anche in considerazione dell'impatto che la definizione dei nuovi profili di funzionamento avrà sulle Aziende sanitarie locali del territorio nazionale e conclude che l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che le modifiche introdotte al regime delle decorrenze siano compatibili, dal punto di vista organizzativo e finanziario, con le risorse disponibili a legislazione vigente.